

Capitolato

PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA VIABILITA' E REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI, MEDIANTE BONIFICA AMBIENTALE DELL'AREA INTERESSATA". CIG. 8192546ED1

Art.1 Oggetto

Il presente capitolato descrive nel dettaglio le prestazioni inerenti al servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, di ripristino ambientale, sulle strade e pertinenze di competenza dell'Amministrazione procedente interessate da incidenti stradali, guasti meccanici, perdite di carico.

Il servizio di ripristino dello stato dei luoghi, oggetto della presente procedura di gara, consiste nell'attività, esplicita in situazione di emergenza, di ripristino della piattaforma stradale e relative pertinenze, mediante:

- lavaggio e aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli, versati sulla carreggiata;
- recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale;
- ripristino della viabilità, messa in sicurezza d'emergenza, bonifica e ripristino ambientale, a seguito della perdita di carichi, merci e sostanze trasportati e dispersi sul manto stradale e sulle sue pertinenze;
- ripristino della segnaletica orizzontale e verticale e delle opere d'arte e delle protezioni laterali danneggiate solo in caso di conducente noto.

Art. 2 Costi del servizio

Il servizio in oggetto non dovrà comportare nessun onere economico a carico della Provincia di Cosenza.

I costi saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati. Nel caso di interventi per abbandono di rifiuti derivanti da veicoli circolanti non rintracciabili, con impossibilità di rivalsa sulla copertura RCA, il costo dell'intervento resta a carico esclusivo della ditta concessionaria, senza alcun addebito in capo all'Ente Proprietario della strada. Alla luce di quanto disposto dall'articolo 3, lett. vv del Decreto Legislativo n. 50/2016, ovvero in ragione dell'assenza di oneri economici in capo alla Pubblica Amministrazione, il corrispettivo del servizio sarà costituito "unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio".

Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 626/1994, della L. 123/2007, del D. Lgs. n. 81/2008, nonché della determinazione dell'AVCP n. 3/2008, si precisa che l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero, essendo stata effettuata dall'Amministrazione procedente una valutazione in merito, da cui è risultato che si tratta di un servizio per il quale non è prevista l'esecuzione all'interno dell'Amministrazione procedente.

Art. 3 Luoghi di esecuzione del servizio

Gli interventi di ripristino dovranno essere effettuati su tutte le strade, piazze, suoli, aree e pertinenze afferenti all'Amministrazione procedente, **come da elenco e planimetria delle**

SS.PP. allegate.

Art. 4 Durata del servizio

L'affidamento del servizio avrà la durata di **tre anni**, a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione tra l'Amministrazione procedente e l'operatore economico aggiudicatario della procedura di gara e affidatario del servizio.

Alla scadenza del termine della Concessione, qualora non sia ancora stata espletata la procedura per un nuovo affidamento, l'impresa firmataria della convenzione dovrà garantire la continuità del servizio fino alla stipula del contratto con il nuovo aggiudicatario.

Art. 5 Stipula del contratto

La Provincia di Cosenza procederà, a seguito dell'aggiudicazione del servizio, ad affidare ufficialmente l'incarico mediante stipula di un contratto/convenzione. All'uopo si precisa che l'aggiudicatario ha l'obbligo di produrre, entro e non oltre il termine comunicato dagli Uffici dell'Amministrazione, la documentazione necessaria per procedere alla stipula del contratto e in particolare:

- cauzione definitiva;
- autocertificazione inerente agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- ogni altro documento eventualmente richiesto.

Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentarsi per la stipula del contratto presso la sede dell'Amministrazione procedente sita in Cosenza, alla via Salita Liceo, nella data che verrà indicata a mezzo di comunicazione scritta ed inviata presso la sede legale, con l'avvertenza che, in caso di mancata presentazione senza giusta causa, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione e all'affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

L'Ente si riserva la facoltà di richiedere l'avvio del servizio anche nelle more della stipula del contratto.

Art. 6 Cauzione definitiva

La ditta aggiudicataria dovrà presentare, prima della sottoscrizione della convenzione avente ad oggetto l'affidamento del servizio in oggetto, la cauzione definitiva a garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli obblighi e degli oneri derivanti dal bando, dal presente capitolato e dalla convenzione contenente le prestazioni descritte nel Capitolato che sarà stipulata successivamente all'aggiudicazione.

Il deposito cauzionale dovrà rispettare quanto segue e dovrà essere prestato in uno dei seguenti modi:

- a. in contanti, previo versamento presso la Tesoreria dell'Ente o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria dell'Ente;
- b. mediante fidejussione bancaria di pari importo;
- c. mediante polizza assicurativa di pari importo;
- d. mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 Decreto Legislativo n. 385 del 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio

di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero delle Economie e delle Finanze; se prestato nella forma di cui alla superiore lettera a) dovrà essere prodotto in originale; se prestato nelle forme di cui b), c) e d) dovranno ivi essere inserite le seguenti condizioni particolari, con le quali l'Istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente, escludendo il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., alla rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c., all'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta da parte dell'Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento. L'Amministrazione procedente, ai soli fini della corretta costituzione della presente garanzia, tenuto conto della mole degli incidenti verificatisi mediamente sulla rete stradale di propria competenza e, tra questi, quelli che necessitano nell'intervento di ripristino, del valore economico medio di tali interventi, individua quale valore contrattuale l'importo di **Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00)** oltre IVA nella misura di legge, che costituirà la base per l'opportuna e regolare garanzia.

Alla luce di questa stima viene calcolata la cauzione definitiva forfettaria del 10%, pertanto la cauzione dovrà essere di ammontare pari ad **euro 15.000,00**.

Art. 7 Obblighi del concessionario di servizi

Il concessionario è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione procedente circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione; tale comunicazione dovrà avvenire con celerità e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.

L'Amministrazione procedente, alla luce dei rilevanti interessi posti a tutela, appura la sussistenza di una struttura aziendale tale da consentire l'unitaria gestione del servizio di ripristino nel rispetto delle leggi vigenti.

A pena di esclusione, il concessionario del servizio deve possedere, alla data di consegna dell'offerta i requisiti di ammissione previsti all'art.4 del Bando di Gara.

Il concessionario del servizio è inoltre tenuto al rispetto degli obblighi indicati negli articoli che seguono.

Art. 8 Obblighi in materia di tutela ambientale

L'impresa concessionaria del servizio è obbligata alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e s.m.i.

Art. 9 Obblighi verso il personale dipendente

L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.

Art. 10 Obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili

Il concessionario del servizio ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999 numero 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", e di fare, in sede di presentazione dell'offerta, una delle seguenti dichiarazioni:

- di essere in regola con le norme di cui alla Legge sul diritto al lavoro dei disabili;
- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;
- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso fra i 15 e i 35 e non avendo effettuato alcuna nuova assunzione dal 18 gennaio 2000, data di entrata in vigore della legge n. 68/1999.

Art. 11 Adozione del regolare modello di gestione, organizzazione e controllo d'impresa

In relazione alla rilevanza del servizio da gestire, per gli interessi coinvolti, il concessionario è tenuto all'adozione di un modello di gestione, organizzazione e controllo dell'impresa, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231; dunque l'operatore economico dovrà disporre di Procedure del sistema di gestione aziendale, Modello di gestione e Codice Etico, al fine di migliorare la trasparenza, la regolarità e la scrupolosa aderenza al tessuto normativo, specie alla luce dei rapporti collaborativi con la Pubblica Amministrazione.

Art. 12 Divieti e subappalto

E' fatto espresso divieto al concessionario del servizio di:

- sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con il concessionario del servizio;
- subappaltare il servizio: pertanto l'affidatario sarà tenuto ad eseguire in proprio le attività preordinate allo svolgimento della concessione del servizio di ripristino de quo, salvo quanto consentito nei limiti di legge;
- cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. E' vietata la cessione anche parziale del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

Art.13 Responsabilità e assicurazione

Il concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati.

Il Concessionario dovrà essere munito di una specifica polizza assicurativa, con massimale non inferiore a 10 milioni di Euro, con validità non inferiore alla durata del contratto e che non preveda un limite al numero dei sinistri, che copra la responsabilità civile verso terzi per danni derivanti dall'esecuzione del servizio svolto per la Provincia di Cosenza.

La validità e l'operatività della polizza assicurativa è condizione essenziale per la stipulazione del contratto di concessione; qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'efficacia della copertura assicurativa, il contratto verrà risolto con conseguente incameramento della cauzione definitiva prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 14 Risoluzione del contratto e recesso

Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento del concessionario del servizio e specificamente:

- nel caso in cui le obbligazioni del concessionario del servizio non siano adempiute esattamente, non siano eseguite secondo le modalità stabilite nell'offerta, nel capitolato e nel contratto (art. 1456 c.c.);
- nel caso in cui il concessionario del servizio, entro un congruo termine assegnatogli dal conceditore del servizio mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione dell'affidamento del servizio;
- nel caso in cui il concessionario del servizio ceda il contratto o lo dia in subappalto. Nei suddetti casi, la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione dichiara al concessionario del servizio a mezzo di lettera raccomandata A/R, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.

In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario del servizio questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno, e il conceditore del servizio è liberato da ogni obbligo sui servizi già erogati.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto.

Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, all'articolo 117 comma 4 del D.P.R. n. 554/1999 (in quanto compatibile), nonché le disposizioni vigenti in materia.

La Provincia di Cosenza si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della concessione, per giusta causa.

La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso.

Art. 15 Documenti necessari

Costituiscono documenti necessari per l'Amministrazione, per gli offerenti nonché per l'aggiudicatario i seguenti documenti, il cui contenuto dovrà essere conosciuto e rispettato integralmente dalle parti:

- il bando di gara;
- il capitolato speciale d'oneri;
- la domanda di partecipazione alla procedura di gara;
- la documentazione amministrativa;
- l'offerta tecnica.

Art. 16 Trattamento dei dati

L'Amministrazione procedente, gli offerenti e l'aggiudicatario, ai sensi del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e integrazioni dichiarano fin da ora:

- di prestare il consenso al trattamento dei dati;
- di obbligarsi reciprocamente all'assoluto rispetto della riservatezza e della sicurezza nel trattamento dei dati che siano stati acquisiti ai fini dell'esecuzione della fornitura;
- di voler rispondere anche per il fatto del personale dipendente che eventualmente li divulghi e ne faccia oggetto di sfruttamento.

I dati personali degli operatori economici partecipanti, raccolti dall'Amministrazione per l'espletamento della gara di concessione del servizio saranno trattati esclusivamente per i fini della procedura di gara medesima e per i successivi adempimenti contrattuali.

Art. 17 Controllo e mantenimento dei requisiti

Per tutta la durata della convenzione e dell'affidamento del servizio di ripristino de quo, l'impresa affidataria dovrà garantire il mantenimento dei requisiti e delle caratteristiche oggetto del presente documento, all'uopo l'Amministrazione, potrà effettuare controlli e richiedere documenti, per appurare la continuazione della regolare titolarità degli elementi assunti a fondamento della procedura.

Art. 18 Rapporti tra le parti

Il Concessionario deve designare un soggetto responsabile dell'esecuzione del servizio, costantemente reperibile, il cui nominativo verrà fornito all'atto della stipulazione del contratto, che dovrà: vigilare sull'osservanza delle norme di legge e di contratto nell'esecuzione delle prestazioni; operare quale referente del Concessionario verso la Provincia di Cosenza per informazioni, segnalazioni ed ogni altro tipo di relazione; avere capacità decisionale in ordine alla soluzione di eventuali criticità che dovessero sorgere durante l'esecuzione del contratto ed all'introduzione di miglioramenti. La Provincia di Cosenza nominerà un direttore dell'esecuzione del contratto che vigilerà sulla sua regolare esecuzione.

Art. 19. Autorizzazioni

La Provincia di Cosenza non verserà alcun corrispettivo al Concessionario per gli interventi eseguiti, né alcun anticipo o rimborso di altra natura; sarà onere del Concessionario agire

verso le compagnie di assicurazione al fine di ottenere la liquidazione dei danni causati alla Provincia di Cosenza da parte dei loro assicurati. Il Concessionario non potrà pretendere alcunché dalla Provincia di Cosenza nel caso di mancato o ritardato pagamento imputabile alle compagnie di assicurazione. La Provincia di Cosenza rilascerà al Concessionario un'apposita delega affinché questi possa: intraprendere ogni opportuna azione nei confronti dei responsabili dei sinistri ai sensi dell'art. 2054 c.c.; denunciare alle compagnie di assicurazione i sinistri, trattarne la liquidazione, incassare e sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio; trattenere gli indennizzi corrisposti dalle compagnie di assicurazione per l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza e di viabilità delle aree interessate dai sinistri; acquisire copia dei verbali relativi ai sinistri redatti dalle Forze dell'Ordine.

Art. 20. Comunicazioni operative

La Provincia di Cosenza si impegna a trasmettere apposita comunicazione concernente la concessione del servizio di ripristino post incidente e le modalità operative a tutti gli organi di polizia stradale e al personale di Viabilità in servizio operanti sulle strade di propria competenza.

Il RUP